



Decreto

IL RETTORE

oggetto: Indizione elezioni Senato accademico.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con DR n. 5 di data 8 gennaio 2024;

Visto il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. 421 del 1° ottobre 2012, e da ultimo modificato con DR n. 606 del 29 maggio 2024, e in particolare il Titolo IV, Capo III, "Elezione delle professoresse di prima fascia nel Senato accademico";

Visto il D.R. n. 314 del 1° aprile 2022, con il quale si dispone la nomina dei componenti elettivi del Senato accademico dell'Università di Trento per il mandato 2022/2025, con scadenza 31 marzo 2025;

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo del mandato dei componenti elettivi del Senato accademico dell'Università di Trento;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1 – Indizione

1. Sono indette per il giorno **25 marzo 2025** le elezioni per la designazione di:
 - a) 2 professori/esse di prima fascia dell'area tecnico-scientifica
 - b) 2 professori/esse di prima fascia dell'area delle scienze sociali, umane e giuridichenel Senato accademico dell'Università di Trento.

Art. 2 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta a professori/esse di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo che non si trovino in situazioni di incompatibilità e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.



2. Possono presentare la loro candidatura coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare, qualora eletti, per il tempo pieno. Possono altresì presentare la propria candidatura soggetti in situazione di incompatibilità, purché si impegnino a rimuoverla qualora eletti.

Art. 3 – Elettorato attivo

1. Il diritto di elettorato attivo spetta a professori/esse di ruolo, a ricercatori/trici di ruolo, a ricercatori/trici senior e in tenure track. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.
2. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto debbono essere posseduti alla data di redazione degli elenchi dell'elettorato attivo.
3. Al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo, gli/le aventi diritto al voto attivo e passivo sono assegnati/e a due liste distinte, di cui una comprende i soggetti afferenti alle strutture accademiche dell'area tecnico-scientifica, l'altra comprende i soggetti afferenti alle strutture accademiche dell'area delle scienze sociali, umane e giuridiche.
4. Come previsto dall'art. 50, comma 1 dello Statuto, e pertanto nelle more della piena applicazione delle nuove disposizioni statutarie in merito alla composizione del Senato accademico, che avrà luogo con il mandato rettorale 2027-2033, le strutture accademiche sono attribuite alle liste elettorali definite all'art. 93, comma 3 del Regolamento generale previgente, e in particolare:
 - a) area tecnico-scientifica:
 - Dipartimento di Fisica
 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
 - Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione
 - Dipartimento di Ingegneria Industriale
 - Dipartimento di Matematica
 - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
 - Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO
 - b) area delle scienze sociali, umane e giuridiche:



- Dipartimento di Economia e Management
 - Dipartimento di Lettere e Filosofia
 - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
 - Facoltà di Giurisprudenza.
5. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono predisposti con decreto rettorale almeno 15 giorni prima dell'inizio delle votazioni e depositati presso l'Ufficio elettorale, per consentire agli interessati di verificare la propria iscrizione.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

1. La candidatura deve essere presentata personalmente dal candidato presso l'Ufficio Supporto Organi collegiali – via Calepina 14, Trento – entro le ore **12.00** del giorno **venerdì 14 marzo 2025**.
2. Nella domanda di candidatura è indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e area scientifica di appartenenza.

Art. 5 – Votazioni

1. Le votazioni avranno luogo in modalità telematica il giorno **martedì 25 marzo 2025** dalle ore 9.00 alle ore 17.00, utilizzando la piattaforma di voto elettronico messa a disposizione dall'Ateneo.
2. Ogni elettore/ttrice può esprimere un solo voto per un candidato o una candidata della propria area.
3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei/delle votanti.

Art. 6 – Elezione, nomina e durata in carica

1. Risulteranno eletti, per ciascuna area di appartenenza, i/le due candidati/e che hanno riportato il maggior numero di voti.
2. In caso di parità di voti la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo e, a parità di questa, dalla maggiore anzianità di età.
3. Il Rettore provvede con proprio decreto alla nomina degli/delle eletti/e.
4. Ai sensi dell'art. 50, comma 2 dello Statuto, i/le rappresentanti nominati/e in seno al Senato accademico, a norma dello Statuto, durano in carica due anni, a decorrere dal 1° aprile 2025.
5. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla qualifica, all'eletto subentra per la parte restante del mandato, qualora si tratti di un periodo inferiore ai 6 mesi, il/la primo/a dei/delle non eletti/e in



possesso dei requisiti di eleggibilità; diversamente, si procede a elezioni suppletive per la parte restante del mandato.

Art. 7 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al Regolamento generale di Ateneo citato in premessa.
2. Il presente decreto è pubblicato sul portale di Ateneo (<http://www.unitn.it/>).

Il Rettore

Flavio Deflorian

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)